

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-quater (Canone municipale facoltativo): Al fine di garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, «spazi verdi pubblici» ed edifici comunali è istituito il canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale facoltativo, per ciascuna unità immobiliare, non potrà superare l'importo di euro 150 per anno d'imposta. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale. Ogni singola amministrazione può avvalersi delle entrate derivanti dal canone di cui al presente articolo. Le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione degli spazi e fabbricati pubblici».

64. Stradiotto